



# Taviano

Città dei Fiori  
(Lecce – Italy)

**N. 4 del 21/01/2021**

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO: D.P.C.M. 14.01.2021. ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 MAGGIO N. 35, RECANTE <<MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19>>, DEL DECRETO -LEGGE 16 MAGGIO N. 33, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 74/2020 E DEL DECRETO -LEGGE 14 GENNAIO 2021 N. 2, RECANTE << ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELLE'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PRODOTTI ALIMENTARI.**

---

### Relata di pubblicazione

Si certifica che copia della presente ordinanza viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 21/01/2021 per quindici giorni consecutivi.

Taviano, li 21/01/2021

**Responsabile settore AA.GG.**  
LUPO Marilena

---

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.*

**Oggetto:** D.P.C.M. 14.01.2021. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio n. 35, recante <<Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>, del decreto legge 16 maggio n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e del decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante << Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. DISPOSIZIONI PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PRODOTTI ALIMENTARI.

## IL SINDACO

### VISTI:

- Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante << Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19>> , convertito , con modificazioni, dalla legge n. 13 del 5 marzo 2020;
- il decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, recante <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19>>;
- il decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, recante << Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante << Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della Direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;
- il D.P.C.M. 18 ottobre 2020;
- le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9 , in relazione alle attività consentite dal suddetto decreto;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con il quale viene prorogato lo stato di emergenza sino al 30.04.2021;
- il D.P.C.M. 14.01.2021;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**VISTO** in particolare l'art. 1, comma 10, lett. ff) e lett. gg) del sopra richiamato D.P.C.M. 14.01.2021;

**RITENUTO NECESSARIO**, in questa fase emergenziale, adottare misure organizzative idonee volte a contenere e limitare al minimo i contatti sociali al fine di controllare ed impedire la circolazione del virus;

**CONSIDERATO** che sul territorio comunale sono presenti esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, tramite distributori automatici non presidiati;

CHE, presso tali esercizi, in assenza di personale appositamente indicato dal titolare, non vi è possibilità alcuna di contingentare l'accesso di utenza e l'eventuale affollamento;

CHE, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 14.01.2021, dalle ore 18:00 e sino alle ore 05:00 è vietato consumare cibi e bevande in strade, luoghi pubblici e aperti al pubblico sicchè diventa necessario impedire che si verifichi tale fenomeno per mezzo della distribuzione automatica;

CHE, a norma del D.P.C.M. 14.01.2021, dalle ore 05:00 e sino alle ore 18:00 è permesso l'asporto di cibi e bevande da tutti i locali, mentre dalle ore 18:00 alle ore 22:00 solo dai locali con cucina;

CHE, alla luce di quanto sopra esposto, occorre impartire urgenti disposizioni relative al controllo dell'afflusso di utenza presso tali esercizi, nonché rispetto agli orari di apertura ed esercizio dell'attività, in applicazione delle disposizioni di cui al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000;

## **ORDINA**

A tutti i titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, tramite distributori automatici non presidiati, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 5 marzo 2021, salvo ulteriori proroghe legate all'evoluzione pandemica, l'adozione delle seguenti misure:

- **CHIUSURA** delle attività di distribuzione automatica dalle ore 18:00 alle ore 05:00 di tutti i giorni della settimana mediante l'adozione di misure idonee ad impedire l'accesso ai consumatori nei locali destinati alla distribuzione;
- **PROVVEDERE**, quando i titolari/gestori sono presenti nell'esercizio, a contingentare l'ingresso ai locali, da parte degli utenti, in modo tale da evitare affollamenti e che possa garantirsi all'interno il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, come previsto dalla vigente normativa in materia citata in premessa.

## **AVVERTE**

La mancata osservanza del presente provvedimento, comporta la denuncia per violazione dell'art. 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

## **SANZIONI**

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2020 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2020, con l'applicazione della sanzione amministrativa di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

### **DISPONE**

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio elettronico e, per opportuna informazione, sul sito istituzionale dell'Ente. Deve essere notificata ai titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti alimentari tramite distributori automatici presenti sul territorio comunale e dovrà essere trasmessa alla Prefettura, al locale Comando Stazione Carabinieri di Taviano e al Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza.

### **RENDE NOTO**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, in alternativa, entro il termine di 120 giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

Taviano, 21 gennaio 2021

Il Sindaco  
Dr. Giuseppe TANISI